STATUTO ASSOCIAZIONE

"SCUOLA DELL'INFANZIA L'OASI DEI BIMBI"

ART. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, DURATA E AMBITO

TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ

- 1. L'Ente "SCUOLA DELL'INFANZIA L'OASI DEI BIMBI", con sede nel Comune
- di Polonghera è stato eretto nel 1862.
- 2. E' stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto I'8 Agosto 1866,

successivamente riconosciuto quale Istituzione Pubblica di Assistenza e

beneficenza (IPAB) a norma della Legge 17 luglio 1980 n. 6972, ed ha, infine,

ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con

deliberazione Giunta Regionale numero 13-1435 del 27 novembre 2000. Il

Ministero della Pubblica Istruzione ha riconosciuto L'Asilo "SCUOLA

DELL'INFANZIA L'OASI DEI BIMBI" scuola paritaria con decreto protocollo

488/3562 del 27 febbraio 2001.

Il presente Statuto è adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice

del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore,

contestualmente modificando la denominazione in "SCUOLA DELL'INFANZIA

L'OASI DEI BIMBI ETS".

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi

comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del

Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo

dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente

condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
2. L'Associazione ha sede legale in Polonghera. Il trasferimento dell'indirizzo della	
sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica	
statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
L'Associazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito della	
Regione Piemonte.	
ART. 2 - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	
1. L'Associazione "SCUOLA DELL'INFANZIA L'OASI DEI BIMBI" è un ente di	
diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità	
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti	
attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle	
bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori	
e ambiti di attività:	
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e	
gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e di tutti i servizi educativi e didattici	
connessi (D.Lgs 117/2017, art. 5 lettera d);	
- interventi e servizi socio-educativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,	
della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi	
regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli	
zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.Lgs 117/2017,	
art. 5 lettera a);	
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonchè attività culturali,	
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di	
promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione	
(D.Lgs 117/2017, art. 5 lettera i);	
2	

- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione	
scolastica e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs 117/2017, art. 5 lettera I).	
2. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 punto 1, l'Associazione, perseguendo	
la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per	
l'infanzia e attività connesse) e servizi socio-educativi (nido, sezione primavera,	
centri ricreativi estivi, dopo scuola per bambini della scuola primaria) per le	
bambine e i bambini dai tre mesi ai sei anni di età, salvo eccezioni consentite dalle	
norme.	
3. Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed	
istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione	
e di istruzione (D.lgs n. 65/2017, articoli 1, 2, 3). In questo contesto, la scuola	
dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n 62/2000, con D.M.	
488/3562 del 27 febbraio 2001 e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione,	
riveste un ruolo strategico.	
4. Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa,	
l'Associazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle	
bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita,	
dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della	
Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del	
bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo -	
insegnanti – educatori - genitori.	
Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche	
amministrazioni previsti dall'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi	
previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative	
convenzioni.	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
5. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dall'Associazione accolgono le	
bambine e i bambini senza discriminazione alcuna, con priorità ai residenti nel	
Comune di Polonghera, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e	
dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme	
di settore.	
6. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di	
ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socio-educativi attivati	
dall'Associazione, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le	
istituzioni operanti sul territorio.	
7. L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria.	
8. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i	
medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e	
strumenti a ciò idonei.	
ART. 3 - ATTIVITA' DIVERSE	
1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di	
cui al precedente articolo 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle	
attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di	
legge vigenti.	
2. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle	
singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e	
condizioni.	
3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le	
proprie attività di interesse generale di cui al precedente articolo 2, anche in forma	
organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e	
contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa,	
4	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o	
servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e	
dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
con i sostenitori e il pubblico (D.Lgs 117/2017, articolo 7).	
Art. 4 - VOLONTARI	
1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività,	
i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti	
posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale	
svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.	
2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.	
3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i	
terzi.	
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal	
beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le	
spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di	
Amministrazione.	
ART. 5 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI	
1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in	
sede di costituzione e nel tempo accresciuti.	
5	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni	
di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate,	
secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di	
Amministrazione all'incremento patrimoniale dell'Associazione.	
3. L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a	
mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in	
contrasto con le proprie finalità.	
4. L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:	
- quote associative ed entrate patrimoniali;	
- rette, corrispettivi o quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti	
dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente	
articolo 2;	
- contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle	
scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività	
socio-educative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o	
convenzionamento o coprogettazione;	
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a	
patrimonio;	
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di	
attività diverse di cui al precedente articolo 3.	
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata	
compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei	
limiti stabiliti dall'articolo 79 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.	
Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI	
LUCRO	
6	

THE SAME AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF	
1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle	
attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
solidaristiche e di utilità sociale.	
2. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di	
gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel	
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
associativo.	
Art. 7 - ASSOCIATI	
1. Tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in	
Italia, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le persone giuridiche, che	
diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di	
utilità sociale previste dal presente Statuto e condividono i principi educativi ispirati	
alla visione cristiana della città e della libertà di educazione, possono presentare la	
domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, che dovrà recare	
dichiarazione:	
a) di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, con esplicita	
adesione all'identità e alle finalità dell'Associazione di cui all'articolo 2;	
b) di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate	
dagli organi associativi.	
2. Nel caso di persona giuridica, la domanda è sottoscritta dal legale	
rappresentante.	
3. Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni deve pronunciarsi sulla	
domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti	
7	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
con l'idontità o la finalità novacquita a la attività di intercosa generale qualta	
con l'identità e le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione, e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda e	
comunicarla agli interessati. 4. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può, entro sessanta	
giorni dalla sua comunicazione, chiedere che, sulla domanda di ammissione, si	
pronunci l'Assemblea degli associati. 5. La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Consiglio di	
·	
amministrazione, nel libro degli associati.	
6. La qualifica di associato non dà diritti o vantaggi di carattere economico	
trattandosi di Associazione del terzo settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea	
diritti di comproprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'Associazione	
stessa.	
7. Sono associati:	
- ordinari, coloro che, avendo sottoscritta la domanda di ammissione	
all'associazione e avendo acquisito tale qualifica a seguito di apposta delibera del	
Consiglio di amministrazione, versano una quota associativa annuale di importo	
almeno corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio	
d'Amministrazione;	
- sostenitori, le persone fisiche o giuridiche che versano una somma a fondo	
perduto o una donazione di importo almeno pari a quello determinato,	
annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.	
8. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità	
di associato, con i relativi diritti non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della	
partecipazione alla vita associativa.	
ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	
Q Q	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
1. Gli associati hanno il diritto:	
- di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che	
mediante delega, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola	
con il pagamento della quota associativa annuale;	
- di eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse in occasione del loro rinnovo,	
di conoscere i programmi dell'Associazione, di partecipare alle attività promosse	
dalla stessa, di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi	
dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima;	
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione dei bilanci e	
consultare i libri associativi di cui all'articolo 20 dello Statuto.	
2. Tutti gli associati hanno il dovere di:	
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonchè di	
conformarsi alle delibere degli Organi associativi competenti e ad osservare tutta la	
normativa associativa;	
- versare almeno la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento	
e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;	
- di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano	
l'Associazione e che non crei pregiudizio all'Ente stesso o alla sua attività e di non	
compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;	
- di collaborare con gli organi associativi, impegnandosi nell'interesse comune a	
contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e	
attività.	
ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO	
1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decesso. La durata è	
annuale e ogni anno l'associato può aderire o rinnovare l'iscrizione, in caso di	
,	
9	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
mancato rinnovo non ha l'obbligo di comunicarne la motivazione.	
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli	
amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno	
tre mesi prima.	
3. L'esclusione di un associato è deliberata, con voto segreto, dall'assemblea degli	
associati su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato	
l'associato interessato, nel caso in cui l'associato contravvenga agli obblighi del	
presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli	
organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione.	
4. L'associato ordinario è dichiarato decaduto a seguito di provvedimento di	
interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di	
quelli di natura colposa. L'associato decade, altresì, se non ha provveduto a	
versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di	
Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.	
5. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o decadenza per i casi	
contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via	
PEC.	
6. La riammissione può essere richiesta dall'associato solo dopo che siano venute a	
cessare le cause che ne hanno determinato la decadenza. La riammissione non	
può essere richiesta in caso di esclusione.	
Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
1. Gli organi dell'Associazione sono:	
- l'Assemblea degli associati;	
- l'Organo amministrativo: Consiglio di amministrazione;	
- il Presidente;	
10	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
- l'Organo di controllo e il revisore legale, ove ricorrano le condizioni di legge	per la
loro nomina.	
2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Orga	no di
controllo, fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute p	er lo
svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche associative. Può essere riconosciu	to un
compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaric	ati di
svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo	8 del
D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.	
ART. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	
1. Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.	
2. L'assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Consigli	o di
Amministrazione, per il tramite del Presidente, ai sensi dell'articolo 20 del C	Codice
Civile, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Inc	ltre è
convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, l'urgenza	o su
richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.	
3. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il	luogo
dell'assemblea. L'invito, firmato dal presidente, dovrà essere inviato, anche	in via
telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e	e non
meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.	
4. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano	o per
teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti po	ssano
essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed interven	ire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
5. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenut	a nel
luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. App	
11	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.	
6. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre	
mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può	
farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
all'avviso di convocazione.	
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.	
8. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente	
Statuto, in particolare:	
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi	
associativi;	
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di legge, il soggetto incaricato	
della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo	
di controllo;	
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove	
azione di responsabilità nei loro confronti;	
- delibera sull'esclusione degli associati;	
- approva il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in	
materia;	
- approva il programma di attività con il bilancio preventivo;	
- approva il bilancio sociale, quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge	
vigenti o quando si ritiene comunque opportuno adottarlo;	
- approva i regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei lavori	
assembleari;	
- delibera la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di	
categoria, forme di collaborazione con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi	
5	
12	
	a contract of the contract of

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
socio-educativi, su proposta del Consiglio di amministrazione;	
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di	
Amministrazione per motivi di urgenza;	
- delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
scissione dell'Associazione, con le maggioranze qualificate previste dallo Statuto;	
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto	
alla sua competenza e su quelli che il Consiglio di amministrazione ritiene di	
sottoporle.	
9. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di	
almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione le	
adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.	
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.	
11. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto occorre la presenza di	
almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della metà più	
uno dei presenti.	
12. Per le deliberazioni concernenti l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione	
del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o	
scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli	
associati.	
Art. 12 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio di	
Amministrazione)	
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 (sei) membri e precisamente:	
- un membro nominato dal Parroco pro tempore di Polonghera o in mancanza, da	
altro membro nominato dalla Curia;	
- un membro nominato dal Comune di POLONGHERA, scelto possibilmente fra gli	
, ,	
13	
	1

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
abitanti di Polonghera;	
- numero 4 (quattro) membri nominati dall'Assemblea degli associati di cui almeno	
tre residenti in Polonghera.	
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. 117/2017, la nomina da parte del	
Comune di Polonghera si configura come mera designazione, intesa come	
espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi	
mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di	
controllo da parte comunale sull'operato del designato.	
3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e	
possono essere rieletti.	
4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni	
gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente articolo 10 comma 2.	
Art. 13 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA,	
DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA	
DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA	
DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA 1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in	
DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA 1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si	
DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA 1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.	
1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. 2. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il	
DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA 1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. 2. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette	
DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA 1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. 2. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione	
DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA 1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. 2. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.	
DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA 1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. 2. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato. 3. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non	
DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA 1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. 2. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato. 3. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La	
DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA 1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. 2. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato. 3. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del	
Consiglio di Amministrazione, successiva alla comunicazione delle dimissioni. In	
egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio	
delle funzioni.	
5. Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi	
altra causa, è sostituito dall'Assemblea.	
6. Nel caso in cui le dimissioni, la decadenza, la cessazione dalla carica riguardi	
membri nominati dal Parroco o dal Comune di Polonghera, il Presidente ne dà	
immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione per la sua	
sostituzione.	
7. I membri surrogati rimangono in carica fino alla fine del mandato dell'intero	
Consiglio di Amministrazione.	
8. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del	
Codice Civile.	
Art. 14 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e	
straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il	
presente Statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli	
Associati.	
2. In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:	
a) elegge il Presidente e il Vice Presidente nel suo seno, nella sua prima seduta,	
fatte salve le competenze dell'Assemblea;	
b) delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento della Scuola	
dell'infanzia e dei servizi educativi e socio-educativi connessi;	
c) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste	
15	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e dalle norme vigenti che	
regolano il rapporto di lavoro;	
d) nomina il Segretario, il direttore scolastico (ove lo ritenga), la coordinatrice	
didattica, gli insegnanti della scuola nonchè i coordinatori dei servizi e delle attività	
di interesse generale avviate;	
e) delibera l'istituzione di nuove sezioni ed eventuali nuovi gradi di scuola, nonchè	
l'avvio di servizi e interventi socio-educativi e sociali e delle altre attività di	
interesse generale di cui all'articolo 2 dello Statuto;	
f) individua le attività diverse di cui all'articolo 3 dello Statuto, aventi natura	
secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di	
legge, nonché le attività di raccolta fondi;	
g) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati, ferma restando la gestione	
autonoma della scuola;	
h) delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai	
sensi dell'articolo 55 D.lgs. 117/2017 in linea con gli scopi del presente Statuto per	
lo svolgimento dei servizi socio-educativi;	
i) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per	
l'approvazione, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del	
superamento dei limiti di cui all'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ovvero	
qualora ritenuto opportuno;	
I) predispone il programma di attività annuale con il bilancio preventivo da	
sottoporre all'Assemblea degli associati;	
m) delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola e dei servizi	
socio-educativi nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 79 del Codice del Terzo	
Settore e dell'articolo 91bis, comma 1, D.L. numero 1/2012, convertito con L.	
16	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
numero 27/2012, e del Decreto Ministeriale numero 200/2012 e disposizioni	
attuative;	
n) delibera sui contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione e di	
affidamento lavori;	
o) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché	
sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;	
p) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di	
cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole	
di almeno tre quarti dei componenti in carica;	
q) delibera l'ammissione di nuovi associati e pronuncia la decadenza degli	
associati, nei casi e con le modalità di cui all'art. 9 dello Statuto;	
r) propone all'Assemblea l'esclusione degli associati, nei casi e con le modalità di	
cui all'art. 9 dello Statuto;	
s) propone all'assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti	
associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative,	
con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socio-educativi;	
t) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e	
dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione.	
ART. 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	
1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la	
predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma annuale da sottoporre	
all'approvazione dell'Assemblea degli associati nonchè ogni qualvolta sia	
necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata da	
almeno due dei componenti il Consiglio stesso.	
2. L'invito, firmato dal Presidente, dovrà essere inviato, anche in via telematica,	
17	
17	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di	
ventiquattro ore prima, in caso di convocazione d'urgenza.	
3. L'adunanza è valida quando sono presenti 4 (quattro) dei componenti in carica	
del Consiglio d'Amministrazione.	
4. Il Presidente può invitare alle adunanze consulenti ed esperti senza diritto di	
voto.	
5. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative al precedente art. 14, lettera p),	
sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
6. Le votazioni avvengono per appello nominale ed, in caso di questioni	
concernenti persone, con voto segreto.	
7. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal	
Segretario dell'Associazione, ed, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal	
Consiglio stesso a fungere da segretario.	
8. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal	
Segretario.	
9. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle	
dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.	
10. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano	
svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità	
previste per l'Assemblea dall'art. 11, comma 4, dello Statuto.	
ART. 16 - PRESIDENTE	
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta.	
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutte le	
funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Al Presidente	
1.8	1

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.	
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché	
l'Assemblea degli associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte.	
4. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di	
Amministrazione in sede di sua nomina.	
5. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti	
attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre per	
la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.	
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il	
Vicepresidente, anch'esso eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta; in	
caso di contemporanea assenza, il membro più anziano di nomina.	
ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei	
requisiti previsti dalla legge. Esso rimane in carica quanto il Consiglio di	
Amministrazione e può essere rieletto.	
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice	
civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2,	
del Codice civile.	
3. Nel caso di nomina di un organo collegiale, i predetti requisiti devono essere	
posseduti da almeno uno dei componenti; nel caso di organo monocratico, devono	
essere posseduti dalla persona nominata.	
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza	
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
funzionamento.	
19	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
5. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo può	
esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo	
8 giugno 2001, numero 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.	
6. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche	
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli	
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
7. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione	
legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere	
costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui	
l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di	
revisione iscritta nell'apposito registro.	
ART. 18 - BILANCIO	
ART. 18 - BILANCIO 1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno	
1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno	
L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato	
L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli	
 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, 	
 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle 	
 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo Settore e alle 	
1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. 2. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo Settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione	
1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. 2. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo Settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo.	
 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo Settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale 	
1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. 2. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo Settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo. 3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente Statuto nella relazione di	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro unico del terzo settore.	
5. L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo	
Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con	
decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il	
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet	
istituzionale.	
6. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 16 del D.	
Lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del	
monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.	
7. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'articolo 14 del D.	
Lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere alla	
sua redazione.	
ART. 19 - IL SEGRETARIO	
ART. 19 - IL SEGRETARIO 1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione:	
Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione:	
Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione: Il Segretario:	
Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione: Il Segretario: assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il	
I. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione:	
1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione: 2. Il Segretario: - assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali; - cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti	
1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione: 2. Il Segretario: - assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali; - cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione;	
1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione: 2. Il Segretario: - assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali; - cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; - tiene la contabilità dell'Associazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio	
1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione: 2. Il Segretario: - assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali; - cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; - tiene la contabilità dell'Associazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni;	
1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione: 2. Il Segretario: - assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali; - cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; - tiene la contabilità dell'Associazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni; - collabora alla redazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.	
1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione: 2. Il Segretario: - assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali; - cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; - tiene la contabilità dell'Associazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni; - collabora alla redazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. 3. Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti	
1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione: 2. Il Segretario: - assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali; - cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; - tiene la contabilità dell'Associazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni; - collabora alla redazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. 3. Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria;	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.	
4. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio	
d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.	
ART. 20 - LIBRI SOCIALI	
1. L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili fiscali,	
tiene i seguenti libri sociali:	
- il libro degli associati;	
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere	
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,	
dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;	
- il registro dei volontari.	
2. Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto	
di esaminare i libri sociali.	
3. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare	
richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, entro dieci	
giorni dal ricevimento, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso	
la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta	
copia degli stessi.	
ART. 21 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL	
PATRIMONIO	
1. Lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente sua estinzione, e la	
devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati convocata in	
via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
2. Con la medesima deliberazione, l'Assemblea degli associati designerà uno o più	
22	

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N° 2496 RACCOLTA N° 2135	
liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo	
dell'Associazione, che potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio	
territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui	
all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione	
imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore.	
ART 22 – NORMA FINALE	
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in	
materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106	
e il D. Lgs. 3 luglio 2017, numero 117 e successive modifiche ed integrazioni, e,	
per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti	
del Terzo Settore, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche	
private.	
In originale firmato:	
Renato FASSINO	
Daniela PAUTASSI Notaio (impronta del sigillo)	
23	